ALLEGATO A9

SCHEMA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO TERRITORIALE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 62/2024 DI CUI ALLA DGR N. XII/6572/2026

tra

IL SOTTOSCRITTO ..... IN QUALITÀ DI DIRETTORE GENERALE PROTEMPORE DELLA DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ DI REGIONE LOMBARDIA, CAPOFILA DI PROGETTO

e

IL SOTTOSCRITTO …… IN QUALITÀ DI: ..... DELL' ENTE

IL SOTTOSCRITTO …… IN QUALITÀ DI: ..... DELL' ENTE

IN QUALITÀ DI SOGGETTI PARTNER

VISTI:

- il decreto 14 gennaio 2025, n. 30 "Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali";
- il decreto del 10 novembre 2025 con il quale il Ministro per la Disabilità ha provveduto a ripartire alle Regioni la quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, per la realizzazione delle iniziative formative di carattere regionale che per Regione Lombardia ammontano ad euro 2.972.699,11;

VISTA la DGR n. XII/6572/2026 del 27 luglio 2026 con cui Regione Lombardia ha approvato il Piano formativo territoriale in attuazione del D.Lgs. n. 62/2024;

RICHIAMATO il decreto n. … del … di approvazione dell'Avviso pubblico per l'individuazione dei partner per la coprogettazione del piano formativo territoriale in attuazione del d.lgs. n. 62/2024 di cui alla DGR n. XII/6572/2026;

RICHIAMATO il decreto n. … del … di presa d'atto degli esiti della fase valutativa e individuazione dell'ente/i partner che svilupperanno le azioni progettuali;

PRESO ATTO degli esiti dei Tavoli di coprogettazione cui hanno partecipato gli enti selezionati;

VISTO il decreto n. … del … che stabilisce la conclusione della procedura ad evidenza pubblica e approva il progetto esecutivo;

per quanto sopra premesso, le parti come sopra individuate convengono di aderire alla Convenzione e stipulano quanto segue:

ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione promuove la realizzazione del Piano formativo territoriale finalizzato a supportare l'attuazione del D.lgs. n. 62/2024 e la diffusione di conoscenze e

competenze tra i soggetti coinvolti nei processi di valutazione di base, valutazione multidimensionale ed elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, favorendo il coinvolgimento degli operatori dei servizi, delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

La presente Convenzione svolge funzioni di carattere organizzativo, operativo e gestionale al fine di assicurare l'attuazione del progetto in coerenza con gli obiettivi e i risultati attesi dal Piano formativo territoriale e dal progetto esecutivo definito nell'ambito del percorso di coprogettazione.

ART. 2 IMPEGNI DI REGIONE LOMBARDIA

Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, in qualità di Capofila del progetto regionale:

- ha il compito di coordinare la realizzazione del progetto, di assicurare che lo stesso sia eseguito esattamente e integralmente e di supervisionarne i risultati, in coerenza con quanto riportato dalla normativa di riferimento e dal progetto approvato;
- ha un ruolo di rappresentanza e costituisce l'unico referente nei confronti del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità negli adempimenti previsti, con particolare riferimento alle comunicazioni, alle attività di monitoraggio e rendicontazione, alle variazioni progettuali;
- assicura il coordinamento del progetto e dello stesso con gli altri progetti attivati ad esso complementari ed integrati;
- assicura la diffusione del progetto e dei suoi risultati, garantendo l'adeguata pubblicità secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali.

ART. 3 IMPEGNI DEI SOGGETTI PARTNER

I partner accettano e si impegnano ad applicare in toto quanto già definito nel progetto esecutivo approvato, nonché quanto stabilito dagli atti regionali e ministeriali sopra citati.

In particolare, i partner si impegnano a:

- collaborare con Regione Lombardia e con tutti i partner di progetto nell'ambito del Tavolo di coordinamento (successivo art. 4);
- assicurare che le attività siano realizzate in conformità con il progetto esecutivo e in sinergia con Regione Lombardia e tutti i partner;
- assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previste dall'Avviso con particolare attenzione alle tempistiche stabilite;
- assicurare la disponibilità delle informazioni richieste ai fini del monitoraggio delle attività e fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso, la documentazione e le informazioni richieste;
- segnalare prontamente a Regione Lombardia eventuali criticità attuative;
- assicurare la copertura finanziaria per la eventuale parte di spese non coperte dal contributo;
- laddove previsto e richiesto, presentare garanzia fideiussoria a copertura della quota dell'anticipo;
- conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;

- consentire l'attuazione dei controlli che Regione Lombardia potrà disporre in relazione alla realizzazione del progetto;
- utilizzare, per tutte le attività di comunicazione e promozione, l'emblema della Repubblica e di Regione Lombardia con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità" sulla documentazione informativa e sui materiali di progetto, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet;
- adempiere, come titolari autonomi, agli obblighi previsti dalla legge in tema di privacy;
- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- rispettare gli obblighi amministrativi, contabili e normativi applicabili;
- assicurare che l'eventuale acquisizione di beni e servizi necessari all'attuazione del progetto avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, proporzionalità e tracciabilità richiamati dall'Avviso pubblico e dalla normativa vigente.

ART. 4 TAVOLO DI COORDINAMENTO

Il Tavolo di coordinamento potrà svolgersi nell'ambito del sottogruppo tecnico costituito in seno alla Cabina di regia di cui alla DGR n. XII/5792/2026, dedicato alla formazione.

Il Tavolo intende rappresentare la sede in cui assicurare il raccordo tra i soggetti coinvolti, monitorare lo stato di avanzamento delle attività e condividere eventuali proposte di aggiornamento o miglioramento, al fine di garantire l'efficace implementazione e la coerenza con gli obiettivi programmati, nonché adempiere agli obblighi di rendicontazione quadrimestrali previsti dal DM n. 30/2025.

Il Tavolo è convocato da Regione Lombardia con cadenza periodica in relazione alle esigenze di monitoraggio e rendicontazione del progetto.

Non sono previsti compensi per tale attività.

Per ciascuna organizzazione dovrà essere identificato un referente operativo.

In esito agli esiti delle attività di monitoraggio periodico condivise, Regione Lombardia, per assicurare la completa realizzazione del progetto e il conseguimento degli obiettivi progettuali, si riserva di effettuare eventuali variazioni progettuali che si rendessero necessarie, anche procedendo alla ridefinizione del quadro economico.

ART. 5 EROGAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE

Gli enti di diritto privato, ai fini della richiesta di erogazione dell'anticipo, si impegnano a sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta, per un importo pari alla propria quota parte di anticipazione, così come riportato al punto C4.a dell'Avviso.

Il contributo sarà erogato da Regione Lombardia ai soggetti partner secondo la seguente modalità:

- 60% a titolo di acconto;

- 40% a saldo a seguito di rendicontazione finale della spesa, che dovrà necessariamente essere presentata entro 60 giorni dal termine delle attività formative.

Il finanziamento assegnato a ciascun partner e le relative quote parte di acconti e saldo sono le seguenti:

Ente	Finanziamento assegnato	Quota acconto	Quota saldo

ART. 6 DURATA

Il termine della formazione a livello territoriale è fissato alla data del 30 giugno 2027, salvo proroghe. La definizione della data effettiva di avvio delle attività sarà concordata in sede di Tavolo di coprogettazione.

ART. 7 COPERTURE ASSICURATIVE E SICUREZZA

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge per il proprio personale che, in virtù della Convenzione, verrà eventualmente chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, sollevando l'altra Parte da ogni relativa responsabilità.

Ciascuna parte garantirà la copertura del personale coinvolto nell'attività progettuale per la responsabilità civile verso terzi, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatto o omissioni.

Il personale delle Parti firmatarie è tenuto a uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile della struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sull'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del d. lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. Eventuali accordi specifici in materia saranno disciplinati dalle Parti separatamente.

ART. 8 PROPRIETA' E USO DEI RISULTATI

La proprietà dei risultati delle azioni, inclusi i diritti di proprietà intellettuale e industriale, dei documenti e dei rapporti legali ad esse, saranno conferite a Regione Lombardia che, avrà il diritto di utilizzare liberamente e gratuitamente i risultati delle azioni, i documenti e i report realizzati in attuazione del complesso delle azioni che concorrono alla realizzazione del progetto regionale, nel rispetto della normativa di settore.

Restano nella titolarità dei rispettivi partner le piattaforme digitali, i software, le metodologie, le banche dati, i contenuti e gli ulteriori strumenti già sviluppati o comunque nella loro disponibilità anteriormente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

Le implementazioni, personalizzazioni, integrazioni funzionali e gli ulteriori sviluppi realizzati nell'ambito del progetto sono messi a disposizione di Regione Lombardia a titolo gratuito e senza limiti temporali per finalità istituzionali, di monitoraggio, valutazione e diffusione degli interventi.

I partner garantiscono per l'intera durata della Convenzione la piena operatività delle piattaforme digitali e degli strumenti tecnologici previsti dal Progetto esecutivo, nonché la disponibilità a favore di Regione Lombardia dei dati di monitoraggio necessari alla verifica dell'attuazione delle attività e dei risultati conseguiti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 9 RISERVATEZZA

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, rese disponibili da ciascuno dei soggetti non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza la preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per la tutela della riservatezza delle informazioni e delle documentazioni ottenute nel corso del progetto.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula dell'Intesa verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si configurano reciprocamente come autonomi Titolari del Trattamento e si impegnano a rispettare, ciascuna per le proprie competenze come sopra definite, la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare il Regolamento UE 2016/679 e testi collegati.

Nel caso in cui lo svolgimento delle attività sopra descritte implichi il trattamento di dati personali di cui una delle parti sia titolare, si impegnano a procedere alla sottoscrizione di apposito atto giuridico bilaterale ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per l'individuazione del responsabile del trattamento dati del titolare.

ART. 10 FORO COMPETENTE

Le parti provvederanno a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività oggetto della Convenzione, e, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo secondo tale modalità, demanderanno la composizione della vertenza alla competenza esclusiva del foro di Milano.

ART. 11 RINVIO

Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione restano validi gli impegni derivanti dagli atti richiamati in premessa e dalla normativa vigente, con particolare attenzione all'Avviso pubblico e ai relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del procedimento di coprogettazione, nonché agli atti e alle indicazioni operative adottate da Regione Lombardia per l'attuazione del progetto.

ALLEGATO A9

Luogo e data

Firma dei soggetti coinvolti nella Convenzione